

# L'evoluzione della delinquenza dei minori tra criminalizzazione, giudiziaria e ghettizzazione\*

*Laurent Mucchielli\**

## **Riassunto**

Il dibattito pubblico affronta sempre in termini comportamentistici il tema dell'evoluzione della delinquenza dei giovani. Nel corso degli ultimi decenni, i giovani sarebbero cambiati, sarebbero più violenti, ecc. Si tratta di un'attitudine morale e di un discorso decadentista classico (« era meglio prima ») che, tuttavia, vengono smentiti dal punto di vista empirico, in particolare dalle indagini di delinquenza auto-riportata (che sottolineano la stabilità dell'entità dei problemi) e dalle statistiche giudiziarie (che mettono in evidenza che le infrazioni perseguite sono più numerose, ma non più gravi).

L'analisi sociologica su questa tematica permette di ridefinire il problema posto a partire dalla constatazione di una doppia instabilità: instabilità della definizione giuridica dei comportamenti violenti attuati dai giovani ed instabilità della definizione sociale di tali comportamenti. I comportamenti violenti sono, innanzi tutto, sempre più soggetti ad incriminazione (processo di criminalizzazione). Essi sono, inoltre, maggiormente denunciati e perseguiti dalla polizia e dalla giustizia (processo di giudiziaria). Le principali evoluzioni sociali non devono essere ricercate nei comportamenti dei giovani, ma nelle reazioni (più disorientate e punitive) degli adulti nei loro confronti. Infine, in Francia, si pone il problema della concentrazione delle difficoltà in certi territori che accumulano al proprio interno svantaggi sociali e favoriscono un alto livello di certe tipologie di atti delinquenti giovanili (processo di ghettizzazione).

## **Résumé**

Le débat public aborde toujours le thème de l'évolution de la délinquance des jeunes en termes comportementaux. Au cours des dernières décennies, les jeunes auraient changé, ils seraient plus violents, etcetera. C'est une posture morale et un discours decadentiste classiques ("c'était mieux avant"), qui rencontrent pourtant des démentis empiriques, en particulier dans les enquêtes de délinquance auto-reportée (qui soulignent la stabilité des problèmes) et dans les statistiques judiciaires (qui montrent que les infractions poursuivies sont plus nombreuses mais pas plus graves). L'analyse sociologique de cette question permet de redéfinir le problème posé à partir du constat d'une double instabilité: instabilité de la définition juridique des comportements violents chez les jeunes et instabilité du statut social de ces comportements. Les comportements violents sont d'abord davantage incriminés (processus de criminalisation). Ils sont ensuite davantage dénoncés et poursuivis devant la police et la justice (processus de judiciarisation). Les principales évolutions sociales ne sont pas à rechercher dans les comportements des jeunes mais dans les réactions (plus désemparées et plus punitives) des adultes autour d'eux. Enfin, en France, un problème se pose avec la concentration des difficultés dans certains territoires cumulant les désavantages sociaux et favorisant un haut niveau de certaines délinquances juvéniles (processus de ghettoïsation).

## **Abstract**

The public debate always tackles the question of the juvenile delinquency's evolution in behavioral terms. During the last decades, youth would have changed, they would be more violent, etc. This is a morale posture and classical decadentist discourse (« it was better by the past ») that receive empirical refutations, especially in self-reported surveys (showing the stability of problems) and criminal justice statistics (showing that offenses prosecuted are more frequent but not more serious). The sociological analysis allows to redefine the problem from the acknowledgement of the double instability of both legal and social status of those behaviors. First, violent behaviors are more incriminated (process of criminalization). Then, they are more denounced and prosecuted by police and justice (process of judiciarization). The main social evolutions are not to be search in youth behaviors but in adults' reactions (more helpless and more punitive) around them. Last, in France, a problem appears with the concentration of difficulties in

\* Traduzione dal francese di Raffaella Sette, dottore di ricerca in criminologia, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna ove è titolare degli insegnamenti di "Sociologia criminale" e di "Vittimologia"

\* Sociologo e storico, direttore di ricerche al CNRS, Francia. E-mail: [mucchielli@cesdip.fr](mailto:mucchielli@cesdip.fr)

some urban areas suffering from several social disadvantages (process of segregation), that encourage a high level of some juveniles offenses.

La delinquenza giovanile, il suo ipotetico aumento, la sua violenza ritenuta crescente e il suo ringiovanimento presunto si sono imposti come temi centrali nel dibattito pubblico e nell'agenda politica dagli inizi degli anni '90 sia in Francia che nella maggioranza degli altri paesi europei (1), al punto da creare una grande paura collettiva che suscita, talvolta, delle vere e proprie situazioni di "panico morale" quando i media, i politici ed i gruppi di pressione uniscono parole ed azioni per denunciare i costumi dei giovani (soprattutto quelli provenienti dai ceti popolari) e per tentare di "civilizzarli" (2). A fianco di queste strumentalizzazioni politiche e mediatiche, l'idea di un cambiamento e di un aumento della delinquenza giovanile ottiene anche un riscontro favorevole nella cittadinanza nella quale alimenta facilmente un "sentimento di insicurezza". Tale aspetto è particolarmente importante con riferimento alle persone anziane il cui peso sull'insieme della popolazione aumenta regolarmente. Tuttavia, più in generale, fra i nostri concittadini (e talvolta, riconosciamolo, perfino in ambito universitario e scientifico) è grande la tentazione di interpretare qualsiasi evoluzione in modo negativo nel senso sia di una pericolosità potenziale che di una decadenza morale. Forniscono un esempio di ciò i dibattiti relativi ai film che i giovani guardano, ai videogiochi che li tengono occupati o ancora alla musica che ascoltano. Infine, i media diffondono regolarmente delle cifre – in Francia si tratta generalmente delle statistiche di polizia (3) – che si suppone illustrino questa evoluzione e che

servono sempre più spesso come argomentazioni autorevoli.

Pertanto, è possibile mostrare che queste opinioni relative all'aumento della delinquenza e della violenza nei comportamenti della gioventù costituiscono un insieme di "prenozioni", come diceva Durkheim, cioè dei giudizi che, pur avendo delle ragioni sociali, non costituiscono però una dimostrazione scientifica. Per pervenire ad una tale dimostrazione, seguiamo ancora il celebre sociologo reclamando, innanzi tutto, uno sforzo di definizione del fatto sociale che qui ci interessa, cosa che ci permetterà in prima battuta di riformulare in termini scientifici le questioni sollevate dal senso comune.

La delinquenza è costituita dall'*insieme delle trasgressioni definite dal diritto penale, conosciute e perseguite dagli attori del controllo sociale*.

Questa definizione si collega immediatamente a tre problemi.

Il primo è che il diritto evolve ininterrottamente: certi comportamenti cessano di venire incriminati mentre altri cominciano ad esserlo. Quest'ultima evoluzione (l'incriminazione) è diventata quasi permanente dall'inizio degli anni '90 nell'ambito della delinquenza giovanile (4); la delinquenza che può essere potenzialmente qualificata come tale non smette *per definizione* di aumentare.

Il secondo problema attiene all'effettività delle azioni giudiziarie. Una trasgressione constatata dagli attori del controllo sociale, ma che essi decidono, per svariate ragioni, di non perseguire ufficialmente non costituisce un fatto delittuoso. Anche a proposito di ciò vedremo che la

delinquenza giovanile perseguita non cessa quasi per definizione di aumentare dato che gli attori del controllo sociale, dagli inizi degli anni '90, ricevono una forte ingiunzione politica a promuovere azioni penali.

Infine, un terzo problema risiede nella conoscenza che questi attori possiedono o no relativamente alle trasgressioni che si manifestano nella vita sociale. In altri termini, non si è in grado di analizzare l'evoluzione della delinquenza giovanile indipendentemente da quella della sua incriminazione e delle procedure di rinvio verso il sistema penale dato che si tratta di trasformazioni legate al funzionamento delle differenti istituzioni del controllo sociale (i servizi di polizia e di gendarmeria, le scuole, alcuni servizi sociali, ma anche gli operatori di sorveglianza privata). In pratica, ciò che noi denominiamo qui come attori del controllo sociale non sono unicamente i professionisti del settore, ma anche l'insieme dei cittadini dato che, nei confronti della devianza giovanile, essi possono decidere di rivolgersi alle autorità, cioè di giudiziariizzare il problema.

Aggiungiamo a tutto ciò, per concludere, che il fenomeno comunemente chiamato "delinquenza giovanile" o ancora "delinquenza dei minori" non presenta in realtà alcuna omogeneità dal punto di vista fenomenologico. Che cos'hanno in comune (al di là del loro carattere giuridicamente riprensibile) un omicidio, uno stupro, una bagarre, un furto di uno scooter, un graffito, un insulto ad un incaricato di un pubblico servizio o ancora la guida senza patente? Si capisce così che la domanda "la delinquenza dei giovani aumenta o no?" non può avere che una risposta inadeguata e non corretta. Questi comportamenti non sono caratterizzati necessariamente dagli stessi autori,

dalle stesse vittime, dalle medesime circostanze e nemmeno dai medesimi fattori esplicativi. Il rigore metodologico ci impone, dunque, ancora una volta di entrare nel dettaglio dei comportamenti che desideriamo studiare e formulare a priori l'ipotesi di una diversità di spiegazioni da fornire. In sintesi, dobbiamo fare i conti con la complessità.

Seguendo uno schema d'analisi sociologica tracciato altrove sul fenomeno delle violenze interpersonali in generale (5), cerco di sintetizzare la modalità tramite la quale ritengo che si debba guardare alla questione dell'evoluzione della delinquenza dei giovani (6). Il primo paragrafo sarà dedicato ad una panoramica sui dati statistici disponibili oltre che alla presentazione di una recente ricerca che fornisce molti spunti di riflessione sul tema. Nel secondo paragrafo verrà affrontata la questione della criminalizzazione e della giudiziariizzazione crescente delle devianze giovanili. Con il terzo verranno introdotti alcuni elementi di complessità nell'analisi riflettendo sull'evoluzione del processo di ghettizzazione e focalizzando, quindi, l'attenzione su un principio di differenziazione socio-spaziale nello studio dei fenomeni dei quali ci occupiamo in questa sede.

### **1. Una panoramica sui dati statistici disponibili.**

I dati statistici disponibili sono di tre tipi.

- 1) Si tratta in primo luogo di dati amministrativi, di polizia e giudiziari, che sono purtroppo le sole cifre disponibili nel medio periodo. Non si può prescindere, bene inteso, dall'analisi di tali statistiche amministrative, anche se si conoscono i loro limiti legati alle modalità con le quali sono costruite e al fatto che esse dipendono direttamente dall'evoluzione

giuridica e dalle procedure di rinvio verso la giustizia penale. Pubblicate a partire dagli inizi degli anni '70 del XX secolo, le statistiche di polizia indicano il numero di minorenni indagati dalla polizia e dalla gendarmeria, ma non costituiscono una misura del numero dei fatti realmente commessi e nemmeno di tutti quelli dei quali le forze dell'ordine sono venuti a conoscenza. In effetti, affinché una persona sia indagata, occorre che l'infrazione constatata le venga attribuita, cosa che non succede nella maggior parte dei casi, specialmente nell'ambito dei furti. Ciò significa che basandosi su questa fonte non è possibile valutare la parte giocata dai minori nella delinquenza. Si ignora, infatti, quale sia la proporzione dei minorenni nell'ambito della maggioranza dei delitti a carico di ignoti e non si hanno elementi per sostenere che essa sia equivalente a quella dei fatti attribuiti ad autori noti (7). Con riferimento poi alle statistiche giudiziarie, esse sono state riorganizzate a partire dal momento in cui è stato abbandonato il *Compte général de la justice criminelle* [Computo generale della giustizia criminale] a metà degli anni '70. Esse forniscono oggi alcune serie di dati sull'attività delle procure a partire dagli inizi degli anni '90 e, dal 1984, sulla base del casellario giudiziale, oltre che una serie di cifre sulle persone condannate che costituisce una fonte interessante da aggiungere e da comparare con la statistica di polizia. La statistica giudiziaria non dà conto dell'insieme dei casi trattati dalla giustizia, ma soltanto delle condanne riportate nel casellario giudiziale e ciò pure con un importante

marginale di incertezza (8). In particolare, sono escluse da tali informazioni le misure dette "alternative all'azione penale" che si sviluppano in modo massivo a partire dagli anni '90. D'altronde, questa statistica viene interessata pressoché direttamente e molto regolarmente dalle modifiche sopravvenute nel diritto penale dei minori, da una parte e, dall'altra, dalle leggi di amnistia. Non riveste per questo un minor interesse per diverse ragioni: si segue qui l'evoluzione di quei fatti a priori più gravi che sono quelli meglio istruiti e che, quindi, giungono ad una condanna. Le qualificazioni penali possono essere differenti da quelle riportate nella statistica di polizia dato che questa statistica prende in conto anche le contravvenzioni di 5° classe (9) oltre che la delinquenza stradale.


2) A fianco delle statistiche amministrative, la ricerca scientifica ha sviluppato da parecchi decenni delle inchieste sulla popolazione che presentano il vantaggio considerevole di indagare sull'evoluzione di comportamenti in un modo che sfugge sostanzialmente ai problemi di costruzione giuridica, senza per questo misurare qualcosa che non sfuggirebbe ad alcun processo di costruzione sociale storicamente relativo (10). Non si prenderanno in considerazione in questa sede le inchieste di vittimizzazione, ma le inchieste di delinquenza auto denunciata (o auto rivelata) tramite le quali la popolazione giovanile viene interrogata sui suoi comportamenti devianti e delinquenziali a prescindere dal fatto che essi siano stati oggetto di denuncia oppure no. In Francia, si dispone dei dati di indagini di questo tipo a livello nazionale e locale, ma

solamente a partire dagli anni '90 del XX secolo.

- 3) Infine, esistono dati statistici che derivano da indagini locali effettuate con altre metodologie. Utilizzerò in questa sede i risultati di una ricerca appena conclusa condotta, da una équipe del mio laboratorio (11), tramite lo spoglio integrale di 557 fascicoli trattati da una giurisdizione della regione parigina nel 1993 e nel 2005 riguardanti 750 autori e 765 vittime. Questo lavoro mi permetterà di concretizzare alcune riflessioni sui processi di giudiziizzazione.

Dalla metà degli anni '70 fino ai giorni nostri, il numero dei minori indagati dalla polizia e dalla gendarmeria è passato da circa 80.000 a circa 200.000, si è verificata cioè una moltiplicazione per 2,5. Tuttavia, anche se il numero di maggiorenni indagati è ugualmente molto aumentato, la percentuale di minorenni sul totale è passata soltanto da 14 a 17,7% (dopo essere arrivata fino al 22% nel 1998) e presenta un trend decrescente da 10 anni a questa parte (figura 1) (12). In sé, ciò suggerisce già che se aumento della delinquenza dei minori c'è stato, esso non costituisce un fenomeno specifico, ma non è altro che un aspetto dell'incremento generale del numero di persone rinviate davanti alla giustizia.

### 1.1. L'evoluzione della struttura della delinquenza dei minori indagati tramite la statistica di polizia



**Figura 1:** l'evoluzione della percentuale dei minori indagati sulla totalità degli indagati (1974-2007)

Fonte: Ministero dell'Interno, elaborazioni dell'autore

Nota: la curva della percentuale si legge sulla scala di destra, quella del numero assoluto sulla curva di sinistra


Proseguendo nel ragionamento sull'evoluzione del numero assoluto dei perseguiti, possiamo mettere in evidenza una gerarchia dei tipi di infrazione nell'ambito dei casi in aumento registrati nel periodo. In 30 anni, la struttura della delinquenza

constatata dei minori si è in effetti profondamente modificata. All'inizio degli anni '70, i furti (particolarmente di automobili) rappresentavano il 75% della delinquenza dei minorenni perseguita dalla polizia, oggi essi costituiscono meno del


40%. A vantaggio di quali altri contenziosi? In ordine decrescente di importanza, gli aumenti più marcati concernono le aggressioni verbali (minacce, ricatti, insulti) seguite dall'uso di sostanze stupefacenti, dalle infrazioni constatate dalla polizia degli stranieri, le percosse e lesioni volontarie non mortali, le infrazioni nei confronti di pubblici ufficiali (IPDAP – *infractions à personnes dépositaires de l'autorité publique*) poi gli stupri e infine i danneggiamenti (in particolare dei beni pubblici). In altri termini, sono i crimini contro l'ordine pubblico (stupefacenti, contrasti con le forze dell'ordine, distruzioni e danneggiamenti) che danno vita a questa evoluzione, seguiti dalle aggressioni verbali, fisiche e sessuali. La figura 2 permette di

visualizzare tutto ciò, ma essa mostra anche che queste evoluzioni non sono state lineari. Al contrario, si constata che una rottura si è verificata nel 1993-94 a partire dalla quale il numero assoluto di minori indagati cambia rapidamente di livello. Aggiungiamo che, tramite la curva riferita alla delinquenza delle ragazze, si osserva un cambiamento ancora più radicale. Come si evince dalla figura 3, si tratta di una vera e propria improvvisa inversione di tendenza che pone ancora ulteriori interrogativi.

Sotto ogni punto di vista, la famosa “esplosione” della delinquenza dei minorenni cara ai mass media e ai politici ha, dunque, in realtà un'origine temporale ben precisa e questo costituisce un enigma da risolvere.



**Figura 2:** l'evoluzione dei minori indagati per grandi categorie di infrazioni (1974-2007): furti, aggressioni, delitti contro l'ordine pubblico, altri delitti  
 Fonte: Ministero dell'Interno



La statistica giudiziaria pubblica dal 1984, a partire dal casellario giudiziale, una serie di dati sulle persone condannate che costituisce una fonte interessante da aggiungere e comparare con la statistica di polizia, anche se anch'essa ha dei limiti (*cfr. supra*). Tuttavia, ancora, cominciamo ad osservare questi dati prima di passare all'interpretazione.

	1984-85	2005-2006	Evoluzione	1984-85	2005-06
Violenze criminali *	92	101	+10%	0,1%	0,1%
Stupri	152	938	X 6	0,1%	0,8%
<i>Di cui a danno di minore di 15 anni</i>	37	542	X 15	0%	0,5%
Furti criminali	121	173	+43%	0,1%	0,2%
<i>Di cui con un'arma</i>	74	108	+46%	0,1%	0,1%
<b>Totale crimini</b>	366	1241	X 3	0,3%	1,1%
<i>Furti e ricettazioni delittuosi</i>	92.341	54.362	-41%	76,5%	48,5%
<i>Di cui furti semplici</i>	63.671	9.219	-86%	52,8%	8,2%
<i>Di cui furti con effrazione</i>	16.788	1.541	-91%	13,9%	1,4%
<i>Di cui furti con violenza</i>	3.762	2.616	-31%	3,1%	2,3%
Danneggiamenti	4.918	10.963	X 2	4,1%	9,8%
CVV*** delittuose	3.976	15.484	X 4	3,3%	13,8%

<i>Di cui ITT**** + di 8 giorni</i>	3.093	2.559	-17,3%	2,6%	2,3%
<i>Di cui ITT**** - di 8 giorni</i>	883	12.925	X 15	0,7%	11,5%
Oltraggio al pubblico pudore	1.162	3.497	X 3	1,0%	3,1%
<i>Di cui su minori</i>	543	2.223	X 4	0,5%	2,0%
Minacce	178	1.011	X 6	0,1%	0,9%
Normativa sugli stupefacenti	1.318	6.689	X 5	1,1%	6,0%
<i>Di cui traffico</i>	76	28	- 63%	0,1%	0,0%
<i>Di cui detenzione</i>	484	2.808	X 6	0,4%	2,5%
<i>Di cui uso</i>	749	2.406	X 3	0,6%	2,1%
Infrazioni nei confronti di pubblici ufficiali	1.055	4.196	X 4	0,9%	3,7%
<i>Di cui oltraggio</i>	668	3.325	X 5	0,6%	3,0%
<b>Totale delitti</b>	114.131	108.059	-5,3%	94,6%	96,4%
<b>Totale contravvenzioni</b>	6.134	2.748	div. 2	5,1%	2,5%
Di cui CVV*** con ITT – 8 giorni	2.358	1.433	-39%	2,0%	1,3%
<b>Totale condanne</b>	120.631	112.048	-7,1%	100%	100%

\* violenze criminali = omicidi volontari, omicidi preterintenzionali, lesioni personali gravissime, ecc.

\*\* = circostanze aggravanti

\*\*\* CVV = lesioni e violenze volontarie (*coups et violences volontaires*)

\*\*\*\* ITT = incapacità temporanea al lavoro (*incapacité temporaire du travail*) [nota del traduttore]

**Tabella 1:** *comparazione dei minori condannati per tipo di infrazione (1984-85 / 2005-06)*

Fonte: Ministero della Giustizia, serie "Le condanne"

La tabella 1 presenta la comparazione di minori condannati per grandi categorie di infrazioni, da un lato, nel 1984-95 e, dall'altro, nel 2005-06 (13). Innanzi tutto, la sorpresa deriva dal fatto che, nel 2005-06, la giustizia ha condannato un numero leggermente inferiore di minorenni che nel 1984-85; ci si aspettava un aumento esponenziale. La distorsione rispetto alle statistiche di polizia è evidente. Una selezione massiccia si è dunque prodotta durante l'iter di trattamento giudiziario della delinquenza dei minorenni, ci ritorneremo sopra. Ci concentriamo per il momento sulla porzione della delinquenza dei minori più grave e che è dunque stata l'oggetto di incriminazioni davanti ai magistrati per i minorenni. Innanzi tutto rileviamo che, dal punto di vista della qualificazione penale dei fatti, sono i delitti che costituiscono più che mai la delinquenza dei


minori giudicati (il 96,4% del totale delle condanne), mentre le contravvenzioni si sono dimezzate e i crimini sono passati dallo 0,3 all'1,1% del totale. Inoltre, ritroviamo la stessa situazione presentata dalla statistica di polizia con la forte riduzione del numero dei furti che rappresentavano ancora i tre quarti delle condanne all'inizio del periodo preso in considerazione e soltanto una piccola metà 20 anni più tardi. E' la riduzione dei furti semplici e dei furti con effrazione che spiega questa evoluzione, in parte compensata dall'apparizione dei furti con circostanze aggravanti. Più inatteso è il notevole calo dei furti con violenza che contraddice i dati della statistica di polizia.

Per quanto riguarda le violenze interpersonali, due constatazioni si impongono. In primo luogo, sia per i delitti che per i crimini, il fenomeno saliente

è rappresentato dal notevolissimo aumento del numero dei reati sessuali. E' questo incremento che da solo spiega l'aumento della porzione di fatti criminali (gli stupri e essenzialmente quelli commessi da minori su altri minori di età inferiore a 15 anni). In secondo luogo, le violenze fisiche – oggetto di ogni inquietudine e di tutti i commenti allarmisti nel dibattito pubblico – meritano un esame dettagliato. Ne derivano quattro constatazioni: 1) le violenze criminali sono pressappoco stabilizzate intorno ad un esiguo numero di casi (che variano in modo importante ed aleatorio secondo gli anni); 2) le CVV seguite da ITT (14) di più di 8 giorni si riducono nel periodo considerato; 3) si assiste, al contrario, ad una vera e propria esplosione di CVV seguite da ITT di meno di 8 giorni; 4) si assiste in modo manifesto ad un trasferimento delle contravvenzioni per CVV seguite da ITT di meno di 8 giorni verso i delitti. Tuttavia, questo spostamento è lungi da spiegare il solo notevole fenomeno del periodo che è rappresentato dall'esplosione delle condanne per delitti di CVV seguite da ITT di meno di 8 giorni. Sulla base di queste osservazioni si può concludere, almeno a titolo di ipotesi, che, a parte la questione degli stupri, il forte aumento degli atti violenti commessi da minorenni che si era constatato nelle statistiche di polizia poggia in realtà su fatti di scarsa gravità. Le lesioni più severe secondo il criterio dell'ITT sono, al contrario, in diminuzione. Infine, le violenze verbali (minacce) hanno conosciuto un grande incremento, come si evince anche dalle statistiche di polizia.

Notiamo, per finire, che si ritrovano i trend di aumento più sensibili nell'ambito della delinquenza contro l'ordine pubblico e, ogni volta, con riferimento alle infrazioni meno gravi: il contenzioso relativo agli stupefacenti (ma unicamente l'uso e la detenzione), le infrazioni contro pubblici ufficiali (ma essenzialmente gli oltraggi) e i danneggiamenti.

La prima lezione da apprendere, dunque, è rappresentata dal fatto che, quando si dispone di criteri relativi alla gravità, si constata che gli aumenti effettivi si basano unicamente sulle infrazioni meno gravi e che le più gravi sono stabilmente in diminuzione.



**Figura 4:** comparazione della curva per età della totalità dei condannati nel 1989-90 e 2005-06 (percentuale di ogni gruppo di età)

Fonte: Ministero della Giustizia, serie “Le condanne”

Questa serie statistica permette inoltre di verificare la validità o meno dell’idea del “ringiovanimento della delinquenza” diventata banale nel dibattito pubblico francese senza che, tuttavia, alcun dato numerico sia mai stato utilizzato per confermare tale affermazione. A differenza delle statistiche di polizia (che distinguono solamente tra maggiorenni e minorenni e non specificano, dunque, l’età dei delinquenti perseguiti), la statistica giudiziaria delle condanne dal 1989 effettua delle distinzioni per classi di età omogenee: i minorenni di meno di 13 anni, quelli di età compresa fra i 13 ed i 15 anni e quelli tra i 16 ed i 18 anni. Raggruppando due annate all’inizio (1989-90) ed alla fine del periodo (2005-06), per ottenere gli effettivi che ne conseguono, possiamo in tal modo comparare l’evoluzione della struttura per età dei minori condannati. Si è constatata una forte similarità tra le curve (la porzione dei minori tra i 13 ed i 16 anni e di quella tra i 16 ed i 18 anni è leggermente

superiore soltanto a fine periodo; inoltre, l’evoluzione è meno netta solamente per le persone di età superiore ai 25 anni; una delle differenze più importanti si rileva nella categoria 40-60 anni) e ciò permette di rifiutare l’ipotesi del ringiovanimento dal punto di vista delle condanne.


### 1.3 La rivoluzione delle misure alternative all’azione giudiziaria: nuovo trattamento della piccola delinquenza

L’analisi delle due prime serie di dati amministrativi ci ha lasciato una lacuna ed una domanda dato che la polizia e la gendarmeria indagano un numero sempre maggiore di minorenni mentre la Giustizia non ne condanna altrettanti (e per fatti generalmente meno gravi, al di là degli stupri). Dove sono dunque andati a finire gli altri? La risposta si può trovare analizzando il punto di vista della Procura.

All'inizio degli anni '90, la risposta alla domanda posta era ancora semplice: la giustizia emetteva sentenze di "non luogo a procedere" nei confronti di circa la metà dei casi trattati dalla polizia e dalla gendarmeria per motivi differenti ("infrazioni mal determinate", "danno esiguo", "vittima disinteressata o che ha ritirato la denuncia"). Tuttavia, sottoposte ad una pressione di "risposta penale" sulla quale ritorneremo, le procure (che sono, lo ricordiamo, gerarchicamente dirette dal Ministero della Giustizia) hanno condotto una vera e propria rivoluzione nel corso degli anni '90 inventando le "alternative all'azione giudiziaria" (si parla anche della "terza via"), che sono un insieme di sanzioni rapide destinate al trattamento della piccola delinquenza, decise autonomamente dalla Procura e che permettono di prendere delle misure senza aprire i procedimenti (cioè senza inviare i fascicoli ai giudici per i minorenni); il tutto è stato accompagnato da modifiche della procedura penale che permettono di accelerare il trattamento giudiziario dei minori (15). In realtà, queste misure alternative servono anche a ridurre il numero di sentenze di "non luogo a procedere" legate alla scarsa gravità delle infrazioni constatate oltre che al sovraccarico cronico delle giurisdizioni (16).

Ciò permette di presentare la figura 5 che riporta l'evoluzione degli orientamenti delle procure nei riguardi dei fatti a carico di minorenni a partire dagli inizi degli anni '90. Si vede chiaramente che, in confronto al forte aumento dei casi trasmessi dalla polizia e dalla gendarmeria, le procure hanno effettivamente "trattato" un insieme simmetricamente crescente di casi.

Durante una prima fase (1993-1998), esse hanno aumentato sia il numero di procedimenti che di sentenze di non luogo a procedere ed hanno utilizzato le prime misure alternative. Poi, a partire dal 1998, esse hanno iniziato sia ad inviare sempre meno dossier ai magistrati del tribunale che a ridurre le sentenze di non luogo a procedere a vantaggio di una crescita estremamente sensibile e rapida di misure alternative. Basti pensare che, dal 2004 (cioè soltanto 10 anni dopo la loro istituzione), le misure alternative sono diventate la modalità più importante di trattamento giudiziario della delinquenza dei minori, mentre l'insieme di sentenze di non luogo a procedere sull'insieme delle decisioni della procura si è dimezzato.



**Figura 5:** *l'evoluzione delle principali modalità di trattamento dei fatti a carico di minorenni da parte delle procure (1992-2007): procedimenti, sentenze di non luogo a procedere, alternative all'azione giudiziaria*  
*Fonte: Ministero della Giustizia, annuario statistico*

Precisiamo, infine, che il “richiamo alla legge” rappresenta da solo il 70% di queste differenti forme di misure “alternative”, cioè circa il 30% della totalità degli interventi da parte delle procure. Questa misura è ormai applicata tanto quanto il ricorso ad un giudice per i minorenni. Eccoci dunque in possesso di un altro elemento chiave dell'analisi che spiega lo scarto, che si allarga sempre più, tra le procedure aperte da parte della polizia e le condanne pronunciate dalla giustizia e che conferma altresì che la “nuova delinquenza dei minori” perseguita dalla polizia e dalla gendarmeria è costituita essenzialmente da fatti poco gravi. Resta ancora da scoprire se queste nuove procedure di polizia corrispondono ad un'evoluzione reale delle pratiche delinquenziali dei minorenni o soltanto ad un mutamento del loro trattamento istituzionale.

#### 1.4. Indagini sulla delinquenza auto-rivelata che smentiscono l'aumento della criminalità dei minori

In base all'esame delle statistiche amministrative e del funzionamento della macchina della giustizia penale, siamo giunti alla seguente constatazione di ordine generale: a partire dal 1993-1994, la polizia e la gendarmeria hanno trasmesso rapidamente molti più piccoli fatti-reato alla giustizia la quale, per trattarli in maniera diversa rispetto alle sentenze di non luogo a procedere, ha inventato le misure alternative, cioè essenzialmente una forma di rimprovero solenne. Prima di esaminare più dettagliatamente questa cronologia specifica, occorre analizzare un ultimo elemento di misurazione e utilizzare i risultati per il dibattito: si tratta di ciò che deriva non da dati istituzionali, ma da indagini sulla popolazione e, in particolare, dalle indagini definite di delinquenza auto-rivelata (o auto-risportata).

Realizzate generalmente su campioni rappresentativi di adolescenti scolarizzati, queste indagini non sono certamente una "misura esatta" delle pratiche devianti e delinquenti dei giovani (17). Esse sono, tuttavia, molto interessanti perché rivelano una "delinquenza nascosta" che costituisce potenzialmente una fonte inesauribile di estensione del lavoro di presa in carico da parte del sistema di giustizia penale. Realizzate a partire dagli anni '50 negli Stati Uniti, queste indagini sono state purtroppo sviluppate molto più tardi in Francia. Uno dei primi testi pubblicati in Francia riguarda un bilancio dei lavori nordamericani realizzato da M. Le Blanc negli *Annales de Vaucresson* nel 1977. L'autore vi rimarca che, a seconda degli studi, dei paesi e dei questionari, da 70 a 90% dei giovani intervistati dichiarano di

aver commesso almeno un atto delinquenziale nel corso della vita. La ricerca effettuata in Canada dall'autore si colloca nell'estremo più elevato dell'intervallo. In dettaglio, l'intervista diretta degli adolescenti mostra che il 55% hanno commesso un furto "benigno", il 30% si sono picchiati o sono stati aggrediti, il 28% hanno utilizzato droghe, il 19% si sono macchiati di un furto grave, il 16% hanno effettuato dei danneggiamenti, ma "soltanto l'8,7% ha commesso un atto molto grave (furto con effrazione, aggressione)". Queste importanti ricerche evidenziano così la banalità e anche – osiamo il termine anche se totalmente politicamente scorretto ai giorni nostri! – la normalità di certe trasgressioni e condotte a rischio, nel senso in cui questo fa parte del "processo di socializzazione degli adolescenti" (18). Quindi, svelando una "fonte inesauribile di delinquenza nascosta", queste indagini permettono anche di problematizzare i meccanismi di selezione che portano certi territori e particolari popolazioni a diventare il bersaglio della repressione della polizia e della giustizia penale secondo "l'interazione tra la filosofia penale, i valori sociali e la congiuntura socio-economica-culturale dell'epoca" (19).

In Francia, le prime indagini di delinquenza auto-risportata risalgono solamente agli anni '90 nell'ambito di inchieste più vaste relative allo stato di salute dei giovani. Si ricorda, ad esempio, una ricerca dell'Inserm (20) (*Institut national de la santé et de la recherche médicale* – Istituto nazionale della salute e della ricerca medica) [nota del traduttore], poi quella realizzata dal CFES (*Comité Français d'Education pour la Santé* – Comitato Francese di Educazione alla Salute) a

partire dal 1997 (21). Fra tutte le indagini oggi disponibili, due di esse sono state riproposte a distanza di qualche anno l'una dall'altra con la stessa metodologia e dunque offrono alcuni elementi sull'evoluzione dei fenomeni nel tempo. Per quanto riguarda i "Barometri Salute-Giovani" del CFES – che sono i più importanti sotto diversi punti di vista: l'ampiezza dei loro campioni, il fatto di essere a carattere nazionale e anche perché intervistano sia sulla violenza agita che su quella subita – la comparazione tra le indagini del 1997 e del 2000 è resa difficile da qualche modifica apportata al questionario. Tuttavia, nell'insieme, "il fatto che si siano registrate, nel 1997, delle proporzioni analoghe suggerisce fortemente che il livello di 'violenze interpersonali' non è cambiato tra le generazioni" (22). La comparazione è invece

possibile tra l'indagine del 2000 e quella del 2005 e permette di concludere che "la violenza agita è rimasta stabile dal 2000. Non si rilevano evoluzioni significative anche tenendo in considerazione il sesso e l'età degli individui" (23). Per quanto concerne la violenza subita, si nota che il numero di individui di ogni età che hanno dichiarato di essere stati aggrediti è diminuito, passando dal 3,3% al 2,6%; questa diminuzione riguarda soprattutto i giovani di sesso maschile (24).




Figura 6: evoluzione della vittimizzazione degli adolescenti maschi e femmine dal 1992 al 2006 nell'indagine HBSC (25) (%): ragazzi vittime di lesioni, ragazze vittime di lesioni, ragazzi vittime di furti, ragazze vittime di furto, ragazzi vittime di estorsioni, ragazze vittime di estorsioni

Source: Navarro F., Godeau E., Vignes C., 2008, "Violences", in Godeau E., Arnaud C., Navarro F. (dir.), *La santé des élèves de 11 à 15 ans en France, 2006*, Paris, INPES, 2008, pp. 173-189.

E' infine ciò che conferma la serie delle indagini HSBC effettuate su un periodo di dodici anni

(1994-2006) tramite l'intervista regolare di un numero di studenti, di età compresa tra gli 11 ed i

15 anni, che varia tra i 7000 e gli 8000. Come si evince dalla figura 6, la proporzione dei ragazzi che hanno dichiarato di essere stati vittime di lesioni nell'anno precedente è diminuita regolarmente (soprattutto per ciò che concerne quelli di età maggiore), passando da circa il 19% nel 1992 al 15,4% nel 2006, mentre quella delle ragazze è stabile su di un valore due volte più basso. Allo stesso tempo, la proporzione di adolescenti vittime di furti e di racket è ugualmente orientata al ribasso eccezion fatta per le ragazze vittimizzate da furti. Si nota infine che l'insieme di queste tendenze è comune alla maggior parte dei paesi europei. Aggiungiamo ancora a questa panoramica una indagine sulla delinquenza auto-dichiarata realizzata localmente (nell'agglomerazione di Grenoble) nel 1999 (26), poi di nuovo nel 2003, su piccoli campioni di giovani scolarizzati di età compresa tra i 13 ed i 19 anni (1300 nel 1999, 1600 nel 2003). La comparazione indica che "l'evoluzione generale della delinquenza dei giovani misurata tramite il tasso di autori (percentuale di giovani che hanno commesso l'atto considerato) mostra una grande stabilità. Non si registra alcun aumento sensibile per le grandi categorie di infrazioni (danneggiamenti, furti, aggressioni). Il consumo di cannabis è stabile. Alcune variazioni osservabili tra il 1999 ed il 2003 sono testimoni di una leggera diminuzione" (27). Se occorresse intravedere una tendenza, essa sarebbe anche (di nuovo) in diminuzione per i delitti più gravi relativamente ai ragazzi di età compresa fra i 13 ed i 15 anni.

### 1.5. Un doppio enigma da risolvere

Al termine di questo bilancio basato sui dati statistici disponibili, si pone un doppio enigma per

l'analisi scientifica. Il primo risiede nella contraddizione tra la tendenza risultante dai dati relativi alla presa in carico istituzionale della delinquenza dei minori e quella che deriva dalle inchieste sulla popolazione generale. Il secondo, già richiamato, è rappresentato dalla cronologia dell'evoluzione dei dati istituzionali, in particolare dal brusco cambiamento di livello delle curve delle serie statistiche. Perché i minorenni si comporterebbero improvvisamente in modo differente a partire da un anno preciso? Un mutamento subitaneo che influenza la costituzione degli individui? Un'influenza astrale?... Si percepisce facilmente l'aporia dei ragionamenti che cercano di interpretare questa evoluzione come una trasformazione dei comportamenti, dimenticando che questi dati sono per definizione il prodotto di una costruzione sociale e giuridica. All'ingenuità comportamentalista, si preferirà dunque uno studio dell'evoluzione del diritto e delle pratiche di rinvio verso il sistema penale.

## **2. Processo di criminalizzazione e pratiche di rinvio verso il sistema penale.**

I commentatori lo dimenticano spesso, la delinquenza si definisce innanzi tutto come l'insieme delle infrazioni alla legge penale. Quest'ultima non cessa di evolvere. Nel 1973, il direttore della scuola di Vauresson (28), Henri Michard, consacrava ancora un paragrafo della sua panoramica sulla delinquenza giovanile all'aborto, precisando che tale comportamento "trascende largamente il problema della delinquenza dei giovani" (29). Tuttavia la legge lo definiva allora come tale. Un anno e mezzo più tardi, la legge del 17 gennaio 1975, relativa all'interruzione volontaria della gravidanza (detta

legge Veil), riconoscerà il diritto delle donne all'aborto. Questo aspetto della delinquenza scomparirà *ipso facto*. Si tratta qui di una decriminalizzazione, ma è il processo inverso ad essere il più comune: quest'ultimo consiste nel criminalizzare (incriminare) dei comportamenti già esistenti. E' proprio questa la tendenza quasi esclusiva delle politiche penale riguardanti i minorenni a partire dagli inizi degli anni '90 e ciò permette di spiegare direttamente il famoso cambiamento degli anni 1993-94 che si riscontra nelle statistiche di presa in carico istituzionale.

### 2.1. Il cambiamento derivante dal nuovo codice penale

Quattro leggi votate il 22 luglio 1992, ma la cui entrata in vigore sarà ritardata al primo marzo 1994, hanno profondamente modificato il diritto penale dei minori allargando il ventaglio di incriminazioni oltre che accentuandone la repressione. La circolare del ministro della giustizia, che si compone di circa 300 pagine, datata 13 maggio 1993, si conforma alla sostanza delle modifiche introdotte e inferisce i primi effetti sulle pratiche giudiziarie.

Il nuovo codice penale definisce innanzi tutto delle nuove infrazioni. E' il caso del delitto di molestia sessuale (art. 222-23) oltre che quello di "chiamate telefoniche malevole" o "aggressioni sonore" che sono ormai considerati come CBV (*coups et blessures volontaires* – percosse e lesioni volontarie) e puniti nel massimo con un anno di reclusione (art. 222-16). Allo stesso modo, per ciò che concerne i danneggiamenti (art. 322), il nuovo codice crea un particolare delitto assegnando tale qualifica specificamente ai graffiti (30). In seguito, ed è il meccanismo più

frequente e maggiormente decisivo per la nostra analisi, il nuovo codice penale amplia considerevolmente la definizione od il campo di applicazione di alcune infrazioni preesistenti, al punto talvolta di trasformare la stessa qualifica giuridica dei fatti (convertendo specialmente numerose contravvenzioni in delitti). Questo concerne particolarmente le violenze, fisiche, sessuali o semplicemente verbali. Così la definizione di minaccia (art. 222-17) viene in realtà sovvertita: mentre il vecchio codice reprimeva soltanto le minacce di morte, il nuovo estende la repressione a "tutte le minacce di un crimine o di un delitto contro la persona il cui tentativo è punibile" e, anche se solamente verbale, purché sia reiterata (in precedenza occorreva una traccia scritta, un'immagine o altro supporto materiale). Nel 1994, i cambiamenti sono molto limitati in materia di violenza sessuale (l'essenziale è l'estensione della definizione di stupro alla situazione in cui l'autore ha usato solo minacce, mentre prima occorreva la presenza di violenza, di costrizione fisica o di sorpresa per la vittima). Al contrario, le modifiche sono considerevoli in materia di percosse e lesioni volontarie (art. 222-13). In effetti, i CBV seguiti da ITT di meno di 8 giorni o senza ITT erano in precedenza rubricati come delle contravvenzioni salvo eccezioni. Nel 1994, essi diventano automaticamente dei delitti quando sono accompagnati da almeno una circostanza aggravante delle quali il nuovo codice, inoltre, allunga la lista. Con riferimento ai minorenni, tre di queste dieci circostanze aggravanti si rivelano decisive: 1) la circostanza che i CBV siano commessi su minorenni di meno di 15 anni, situazione che si verifica quasi per definizione con

riferimento ad un gran numero di violenze commesse da minori a danno di altri minori; 2) la circostanza che i CBV siano commessi su persone “depositarie dell’ autorità pubblica” o incaricate di pubblico servizio; ciò, da un lato, rafforza le possibilità di perseguire i minori che mancano di rispetto a poliziotti e gendarmi (il semplice oltraggio da contravvenzione di 5<sup>a</sup> classe diventa un delitto), dall’ altro apre la strada alla criminalizzazione di tutte le conflittualità che insorgono tra i minori e altre categorie di funzionari (in primo luogo gli insegnanti) o di professionisti similari (come gli autisti dei mezzi pubblici che, anch’ essi, sono frequentemente protagonisti di diverbi con i giovani, in particolare relativamente alle frodi nei bus, tram e metropolitane); 3) la circostanza che i CBV “siano commessi da più persone che agiscono in qualità di autore o di complice”. Si tratta in questo caso di una nuova circostanza aggravante “che si fa carico della gravità e della pericolosità particolare delle violenze collettive”, stima la Cancelleria, ma che si indirizza ancora, quasi per definizione, ai giovani, la maggioranza degli atti delittuosi dei quali sono da sempre commessi in piccoli gruppi.

Infine, le trasformazioni riguardano anche il massiccio contenzioso dei furti. Certo, la definizione dei furti con violenza non viene cambiata, si inasprisce soltanto la loro repressione. Al contrario, i furti semplici (art. 311) vengono anch’ essi modificati nella loro definizione estendendo le circostanze aggravanti, tre delle quali concernono, ancora una volta, particolarmente i minorenni: 1) il fatto che il furto sia commesso in concorso (come per i CBV e anche, del resto, per i danneggiamenti) diventa

una circostanza aggravante anche per i furti semplici (mentre in precedenza ciò si verificava soltanto per i furti con violenza o con effrazione, con artifici o effettuati arrampicandosi); 2) il fatto che il furto sia commesso nei mezzi pubblici (treni, metropolitana, suburbane, bus, stazioni e corridoi per accedere alla metropolitana); 3) il fatto che il furto sia commesso danneggiando contestualmente dei beni. Questa circostanza aggravante è stata introdotta ex novo nel 1994 e si indirizzava, in generale, ai furti accompagnati da vandalismo e più specificamente ai furti negli autoveicoli parcheggiati perché questo tipo di azione suppone il deterioramento della portiera, fatto che rappresentava, dunque, un furto semplice fino ad allora.

## 2.2. Un processo di criminalizzazione ininterrotto fino ai giorni nostri

A queste modifiche molto importanti operate dal nuovo codice penale si aggiungono, d’ altronde, nel medesimo periodo due leggi votate nel 1993 che introducono, da un parte (se ne è già fatto accenno), una misura di riparazione penale che può essere pronunciata sia dalla procura che dal giudice di istruzione o da quello per i minorenni (legge del 4 gennaio 1993), dall’ altra la possibilità di una custodia giudiziaria per i minori di 13 anni sospettati di crimini o delitti passibili della pena di 7 anni di prigione, derogando in tal modo al principio secondo il quale un minorenne di età inferiore ai 13 anni non poteva essere posto in stato di fermo (legge 1 febbraio 1994). Dopo tale data, il processo di incriminazione è stato ininterrotto fino ai nostri giorni sotto i governi di destra che si sono succeduti dal 2002 al 2008 (31). L’ ultima riforma è stata introdotta dalla legge del 5 marzo 2007 e, nel momento in cui scriviamo

queste righe, una nuova riforma è ancora in preparazione; essa mira a rifondare l'insieme delle disposizioni penali applicabili ai minori in un nuovo "codice penale per i minorenni" e a creare certamente altre nuove disposizioni nei loro confronti (32). Procedere al suo esame esaustivo eccederebbe dai limiti di questo testo. Rimarchiamo il principio generale che è rappresentato da questo movimento costante che conduce a creare delle nuove infrazioni, ad allargare la definizione delle infrazioni preesistenti, ad aggravare la loro qualifica giuridica, a indirizzarsi verso precise categorie di vittime (i minorenni, i "depositari dell'autorità pubblica" e, più in generale, le persone "incaricate di pubblico servizio"), verso particolari circostanze (il fatto di agire "in concorso") o alcuni luoghi (principalmente gli stabilimenti scolastici) e, in tutti i casi, ad accentuare la loro repressione. Tutti gli specialisti francesi della giustizia dei minori convergono oggi nel vedere in queste evoluzioni una vera e propria trasformazione sia ideologica che pratica: il passaggio da un modello protezionista, nel quale l'educazione del minore è un valore fondamentale, ad un modello della responsabilità, le cui priorità sono rappresentate dalla sanzione e della contenzione (33).

E i governi non hanno soltanto modificato continuamente il diritto penale dei minori dagli inizi degli anni '90, ma hanno anche esercitato una pressione crescente sulla giustizia per obbligare quest'ultima a "rispondere" sempre più sistematicamente alla delinquenza dei minorenni. Ciò, lo vedremo, ha avuto conseguenze importanti a partire dal 1993-94 (e ancor di più a partire dal 1998-99) sia sulla quantità delle prese in carico

che sulla natura della "risposta" apportata alle devianze e alla delinquenza dei minorenni.

### 2.3 Quando la politica reclama dalla giustizia una risposta "sistematica" e "in tempo reale" nei confronti della delinquenza dei minori

Sia sotto i governi di destra che di sinistra, l'aumento del numero dei rinvii e delle azioni giudiziarie intraprese costituisce l'obiettivo ricercato esplicitamente dai poteri pubblici dagli inizi degli anni '90. Sono testimonianze di ciò non soltanto le leggi votate ed i decreti adottati, ma anche le circolari prodotte dai ministeri dell'Interno, della Giustizia e dell'Educazione nazionale al fine di incitare i servizi ad intensificare questi rinvii e azioni giudiziarie e di farlo in "tempo reale" secondo una espressione che appare, sembra, per la prima volta nella circolare del Ministero della giustizia del 15 ottobre 1991 ("relativa alla politica di protezione della gioventù e alle raccomandazioni relative ai trattamenti della delinquenza in tempo reale"), per poi imporsi assai rapidamente nel sistema giudiziario francese (34).

Per illustrare tale aspetto, occorrerebbe in questa sede produrre una lista di una ventina di testi che concordano tutti in tal senso. Ricordiamo soltanto uno dei punti di partenza più dettagliati: la Circolare D 92-30022 C del Guardasigilli, datata 2 ottobre 1992, dal titolo "Le risposte alla delinquenza urbana". Nell'intento evidente di "riaffermare il posto della legge nei rapporti sociali", questa circolare si indirizza ai procuratori oltre che ai direttori regionali dell'amministrazione penitenziaria e della protezione giudiziaria della gioventù. Essa contiene già tutti i termini che saranno ripresi a partire da quel momento e fino ai giorni nostri e si

rivolge “ai quartieri e alle periferie di certi grandi agglomerati in ragione dei problemi economici, sociali o di integrazione che colpiscono una parte della popolazione”. Tale circolare riguarda le “violenze urbane”, la delinquenza dei minori, le droghe e “la situazione di insicurezza negli stabilimenti scolastici”. Esse si pone, in particolare, l’obiettivo di lottare contro “il sentimento di impunità” dei giovani delinquenti, “causa evidente di recidiva” e chiede ai servizi di polizia di incoraggiare le vittime a sporgere denuncia ed ai magistrati di fornire a tali fatti delittuosi “un seguito effettivo”, procedendo con sentenze di non luogo a procedere soltanto a condizione di ricorrere alle misure alternative che stavano apparendo all’epoca. In effetti, “occorre fare in modo che nessun atto di delinquenza, anche se di scarsa gravità o commesso da un giovane, resti senza risposta giudiziaria”. La circolare aggiunge, infine, che “anche una più grande rapidità nell’applicazione della sanzione riveste un’importanza particolare” e decide per questo di generalizzare la comunicazione telefonica tra i poliziotti e i magistrati della procura dato che, in tal modo, i primi rendono conto immediatamente “di tutti i casi risolti e degli arresti effettuati, a partire dall’interrogatorio del sospettato e quando quest’ultimo si trova ancora nei loro locali, a prescindere dall’importanza del caso”.

Il governo (di nuovo principalmente socialista) porta a termine gli orientamenti del piano di lotta contro la delinquenza dei minori a partire dall’inizio del mese di giugno 1998. Tale piano si traduce nella circolare del 15 luglio 1998 “relativa alla politica penale in materia di delinquenza giovanile”. Le due prime frasi della circolare ne

indicano chiaramente il tono: “La delinquenza dei minori è una delle questioni più preoccupanti della nostra società. Le sue nuove forme, le manifestazioni di violenza, i fatti di delinquenza collettiva sono particolarmente inquietanti”. Il governo intende da quel momento rafforzare ancora il coordinamento dei servizi dello Stato per fronteggiarla, in particolare i servizi di polizia e di gendarmeria (35), la giustizia, le collettività territoriali e l’Educazione nazionale. La circolare prevede altresì un aspetto consacrato alla responsabilità dei genitori. Dal lato della giustizia, la circolare assegna alle procure la priorità assoluta del principio della “risposta sistematica” a “tutti i fatti di delinquenza” al fine di “portare risposte rapide che limitino il sentimento di impunità e prevengano la recidiva”. Per raggiungere questo obiettivo, la circolare enuncia che “il trattamento in tempo reale della delinquenza dei minori deve imperativamente essere operato da tutte le procure” e ingiunge altresì alle procure di “fare appello ai delegati del procuratore, cittadini condotti a partecipare alle funzioni della giustizia, come lo sono già gli assessori dei tribunali per i minorenni”. La circolare delinea il ruolo, il curriculum vitae preferibile e la remunerazione di tali delegati del procuratore che officeranno nelle “case della giustizia e del diritto” (*maison de la justice et du droit*), raccomandando altresì ai tribunali la creazione di tali strutture nella loro giurisdizione con l’obiettivo di “avvicinare la giustizia ai cittadini”. In pratica, la circolare preconizza l’ammonimento delle forze dell’ordine, il richiamo alla legge e la riparazione penale. Queste misure alternative devono rivolgersi, da una parte, ai “minorenni che commettono delle infrazioni per

la prima volta, che non contestano la partecipazione all'infrazione e che non presentino neppure delle difficoltà personali che giustificerebbero l'intervento di un servizio educativo" e, dall'altra, riguardano "fatti qualificabili penalmente ma di una gravità relativa".

Per gli altri minori – quelli che sono autori di fatti più gravi, i delinquenti giovanili classici in qualche modo – la circolare richiede innanzi tutto alle procure di utilizzare il più possibile le procedure di comparizione rapida. Esse cercano, in particolare, di estendere il deferimento a tutti i "minorenni recidivi" o primari autori di atti "di una certa gravità" e non più soltanto agli atti gravi per i quali si può ricorrere ad una misura pre-sentenziale restrittiva (detenzione provvisoria o collocamento).

#### 2.4. La scuola, un nuovo territorio per l'azione giudiziaria nei confronti della delinquenza dei minori

Accanto a questi testi generali consacrati alla delinquenza dei minorenni, altri si rivolgono a forme particolari di delinquenza. Sotto ogni punto di vista, senza dubbio la delinquenza che si verifica nelle scuole è quella che rappresenta l'oggetto della preoccupazione più importante e continua da una quindicina d'anni a questa parte.

Il tema della "violenza in ambito scolastico" è apparso agli inizi degli anni '90 accompagnato dai primi piani di lotta nei suoi confronti. La consultazione degli archivi dei documenti ufficiali (leggi, decreti, circolari, note di servizio, ecc.) relativi all'educazione nazionale si rivela un esercizio istruttivo (36).

Fino agli inizi degli anni '90, il tema della "violenza" è essenzialmente associato ai rischi di

violenza subita dagli allievi, in particolare le violenze sessuali ed i maltrattamenti. Tuttavia, assai rapidamente, la prospettiva si capovolge ed i minorenni da proteggere diventano coloro dai quali bisogna difendersi. L'anno 1992 rappresenta un punto di riferimento importante in tal senso dato che il ministro dell'epoca (J. Lang) annuncia il primo "piano di lotta contro le violenze in ambito scolastico". La circolare del 27 maggio 1992, relativa alle "condizioni di sicurezza negli stabilimenti scolastici", enuncia che "La situazione di certi stabilimenti scolastici, poco numerosi ma particolarmente sensibili, è, per quanto concerne le condizioni di sicurezza, preoccupante. La recrudescenza degli atti di violenza o, più frequentemente, di situazioni di pregiudizio nei confronti della sicurezza delle persone e dei beni, negli stabilimenti scolastici e nei loro dintorni esige che vengano presi dei provvedimenti per affrontarli". Vengono repertoriati 175 "stabilimenti sensibili", si crea una prima partnership tra il ministero dell'Educazione nazionale e la polizia e viene deciso di ricorrere ai militari di leva per rafforzare la sorveglianza degli allievi (37). L'anno seguente, un decreto (29 marzo 1993) prevede la pena dell'ammenda per la nuova infrazione di "intrusione negli stabilimenti scolastici", mentre una circolare del Ministero dell'Interno del 9 settembre 1993, relativa all'attivazione dei "Piani dipartimentali di sicurezza", si riferisce direttamente e per la prima volta agli stabilimenti scolastici al fine di lottare contro le violenze nelle scuole. Questa associazione scuola-polizia-justizia da quel momento verrà sempre rinforzata.

Il secondo piano di lotta contro le violenze in ambito scolastico (ministero Bayrou) è attivato nel 1995 e prolunga il precedente. La circolare del 14 maggio 1996 prevede la stipula di convenzioni dipartimentali polizia-giustizia-scuola. Un passo supplementare è effettuato con la comunicazione del 2 ottobre 1998, “relativa alla lotta contro le violenze in ambito scolastico e al rafforzamento delle partnership”, firmata dalla Guardasigilli, oltre che dal Ministro dell’Interno, dell’Educazione nazionale, della Difesa, dal Ministro delegato per la città e da quello delegato incaricato dell’insegnamento scolastico, e indirizzata alla totalità dei loro servizi dipartimentali unitamente a tutti i dirigenti degli stabilimenti scolastici e ai direttori delle scuole. La circolare stima (è ormai un rituale) che “lo sviluppo della violenza all’interno degli stabilimenti scolastici e nelle zone limitrofe costituisce, in particolare in certi quartieri, un fenomeno particolarmente preoccupante” e che “i fenomeni di violenza in ambito scolastico sono multiformi: violenze verbali, intrusioni, danneggiamenti a beni, violenze fisiche, racket, uso o traffico di sostanze stupefacenti, porto d’armi o di oggetti pericolosi”. Il testo elenca in dettaglio, innanzi tutto, una serie di “misure educative” che vanno dall’“educazione alla cittadinanza” alla moltiplicazione delle “classi relais” (38) passando per “la prevenzione dell’assenteismo” e fa riferimento, in seguito, alle “misure specifiche per rafforzare la sicurezza negli stabilimenti” (richiamo al rispetto dei regolamenti interni e eventuali perquisizioni degli allievi e dei loro effetti personali). Infine, il testo espone in modo particolareggiato la “condotta da tenere nei confronti di situazioni di violenza”: “In

generale, viene ricordato che, ai sensi dell’articolo 40 del codice di procedura penale, ogni funzionario che, nell’esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di un crimine o di un delitto è tenuto a denunciarlo senza ritardo al procuratore della Repubblica ed a trasmettergli tutte le informazioni del caso. Da quel momento, i dirigenti degli stabilimenti o gli ispettori del provveditorato faranno pervenire al procuratore della Repubblica del loro dipartimento segnalazioni sistematiche, direttamente ed in tempo reale, relative a tutti gli incidenti gravi penalmente riprensibili commessi in uno stabilimento scolastico. D’altronde, sulla base dell’articolo 226-14 del codice penale, il segreto professionale non è applicabile a colui che informa le autorità giudiziarie, mediche o amministrative, di maltrattamenti o di sevizie, anche con riferimento alla sfera sessuale, dei quali è venuto a conoscenza e che sono stati inflitti ad un minore di età inferiore ai quindici anni o ad una persona che non è in grado di proteggersi a causa della sua età o della sua condizione fisica o psichica. Infine, l’articolo 223-6 del codice penale sanziona chiunque si astenga volontariamente dal portare assistenza ad una persona in pericolo che, senza rischi per sé o per terzi, avrebbe potuto fornirle grazie ad una propria azione oppure chiamando i soccorsi. In queste situazioni, tutti, maggiorenni o minorenni, hanno l’obbligo di agire”.

Per facilitare l’attuazione di questa politica di segnalazioni, il testo prevede la designazione di funzionari di polizia o di gendarmeria oltre che di magistrati della Procura come corrispondenti dei dirigenti degli stabilimenti “raggiungibili in ogni momento”. Il testo si spinge ancora oltre incitando

alla segnalazione sistematica dei fatti a carattere sessuale che non attengono alle categorie di crimini e delitti già elencati: “per le infrazioni di minor gravità ma che rivelano tuttavia un contesto meritevole di considerazione, il magistrato della Procura informato dei fatti potrà ordinare una misura di mediazione o di riparazione, pronunciare un richiamo alla legge o una sentenza di non luogo a procedere sotto condizione, oppure perseguire gli autori delle infrazioni sulla base delle procedure abituali”. Infine, questi incitamenti sono accompagnati dalla predisposizione di un software destinato a recensire “l’insieme degli atti caratteristici di inciviltà e degli atti violenti di qualsiasi natura, qualunque sia la gravità”, compreso l’assenteismo, le ispezioni del provveditorato accompagnate dalla compilazione di questionari inviati due volte a trimestre. Fino ai nostri giorni, questi orientamenti non hanno smesso di rafforzarsi (39).

#### 2.5. Dall’evoluzione dei meccanismi di rinvio all’autorità giudiziaria alla giudiziizzazione delle devianze giovanili

L’ipotesi principale sulla quale concluderemo questo studio relativo al processo di incriminazione è dunque quella di una intensificazione generale dei rinvii all’autorità giudiziaria operati in tutti gli anelli della catena penale a partire dall’inizio degli anni ’90, conducendo ad aumentare notevolmente il livello di presa in carico dei comportamenti aggressivi, delinquenziali ed incivili della gioventù. Tuttavia, questa importante questione dei processi di rinvio all’autorità giudiziaria è ben più ampia dato che attiene, in realtà, alla tematica del controllo sociale in tutta la sua complessità: “è nel gioco

stesso delle relazioni in seno alla società nel suo complesso che si producono i fenomeni sparsi di esclusione dei quali una frazione prende la forma del rinvio verso il sistema penale”, come scrive giustamente Zaubermaier (40). Studiare i meccanismi di rinvio verso il sistema penale significa analizzare l’evoluzione sociale in generale, il grado di coesione delle molteplici comunità che costituiscono la società, il contenuto delle rappresentazioni sociali che stigmatizzano, in misura maggiore o minore, alcune pratiche e particolari gruppi sociali, le strategie di rinvio adottate dai molteplici attori e le ideologie professionali degli attori istituzionali (41).

L’analisi merita dunque di essere ampliata per riuscire a percepire un processo molto più esteso di giudiziizzazione del regolamento dei conflitti della vita sociale. Tale processo concerne tutti i tipi di conflitto che investono la vita ordinaria dei gruppi umani, dalle famiglie fino alle situazioni istituzionali, passando per le relazioni lavorative e di vicinato. Esso si articola in numerose evoluzioni profondamente radicate nelle società europee che riguardano, in particolare, i modi di vita (sempre più individualisti ed anonimi) e le rappresentazioni sociali (notoriamente nell’ambito delle violenze, fisiche, sessuali e verbali). Le abbiamo analizzate altrove (42) e non ci ritorneremo sopra in questa sede. Insistiamo tuttavia sulle conseguenze di queste evoluzioni sulla catena penale che permettono di comprendere come si è operato questo allargamento (o restringimento delle maglie) della filiera penale a partire dagli inizi degli anni ’90.

Una parte dei fatti noti alle forze di polizia non compaiono nelle statistiche perché non sono trasmessi alla giustizia in quanto non sono stati

oggetto di verbali: essi sono stati solamente annotati sui “registri di *main courante*” (43). Da studi condotti da numerosi ricercatori negli anni '70 emergeva che, mentre i furti erano i fatti più frequentemente proceduralizzati (in collegamento con i problemi di responsabilità e di assicurazione), “si riscontrano frequentemente nelle *mains courantes* le relazioni relative a risse, percosse, minacce pronunciate durante discussioni o liti” (44). In altri termini, tutta una serie di comportamenti violenti, fisici e verbali, di scarsa gravità non erano oggetto di denunce e di verbali, la loro risoluzione era negoziata fra le parti in conflitto e con i poliziotti che li constatavano. E, quando si trattava di minorenni, questi fatti di scarsa gravità erano più frequentemente sanzionati con un semplice rimprovero solenne delle forze dell'ordine i cui rappresentanti erano, in un certo senso, delegati di questo potere da parte della giustizia. Due magistrati scrivono così che: “Fino alla fine degli anni '80, l'intervento del sostituto procuratore per i minorenni in materia penale restava relativamente limitato, riducendosi frequentemente ad una risposta binaria: sentenza di non luogo a procedere se il minore era molto giovane, delinquente primario, o se il danno inferto era stato minimo; rinvio al giudice per i minorenni o al giudice istruttore negli altri casi. Succedeva anche che il sostituto procuratore per i minorenni chiedesse informalmente agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere loro stessi nei loro locali con il “rimprovero ufficioso” del giovane e talvolta dei suoi genitori” (45). Ricercatore e componente la commissione incaricata di valutare questi aspetti nel 1998, Aubusson de Cavarlay (46) constata analogamente che: “Non è nel 1993 che il comportamento dei

giovani comincia a porre inediti problemi di ordine pubblico. La loro improvvisa traduzione statistica in quel periodo deriva essenzialmente da una modifica della risposta penale nei loro confronti. [...] Le testimonianze di operatori incontrati nell'ambito del servizio interministeriale sulla prevenzione e trattamento della delinquenza giovanile confermano che, a partire dal 1993, i servizi di polizia sono incitati a rapportare in modo più sistematico gli incidenti noti. L'aumento statistico è una conseguenza allora delle regole che escludono il conteggio degli incidenti trattati con '*main courante*' senza segnalazione alla Procura”. Così, in un contesto di drammatizzazione politica e di mobilitazione massiccia della catena penale attorno alla “violenza dei minori”, si può dire che gli operatori di polizia sono stati incitati progressivamente a proceduralizzare maggiormente questi eventi e a restituire sempre più ai magistrati il loro potere di rimprovero, questi ultimi agendo non di buon grado, ma sulla base della pressione politica subita.

#### 2.6. Ritorno sul momento decisivo dell'inizio degli anni '90

Poniamoci infine la domanda relativa alla cronologia di questi vasti processi di criminalizzazione e di giudiziizzazione. Se questi ultimi affondano le radici nelle trasformazioni profonde delle società occidentali nel corso della seconda metà del XX secolo, abbiamo visto nell'ambito di questo capitolo che il punto di svolta per ciò che concerne la penalizzazione ha, da parte sua, un'origine molto più precisa e recente. In Francia, si situa agli inizi degli anni '90 e precisamente nel periodo 1991-1993.

Come spiegare ciò? A noi pare si tratti di una conseguenza della serie di avvenimenti che hanno scosso i quartieri popolari tra il 1989 (anno del primo “caso del foulard islamico”) ed il 1991, in particolare dell'ondata di sommosse della fine del 1990 nella regione lionese e del primo semestre del 1991 nella regione parigina (47). Un vento di panico soffiò allora in seno allo Stato francese (come soffiò nel novembre 2005 quando sarà decretato lo “stato di urgenza” nei confronti di una nuova ondata di sommosse urbane). Si fa risalire a ciò una volontà politica e amministrativa di ripresa di controllo di quei “territori perduti della Repubblica” e di altre così dette “zone di non diritto” (48). E questo è il punto di partenza per il “sovradimensionamento dell’armamento penale” (49) del quale vediamo i prolungamenti e le amplificazioni accelerate dal 2002 fino alla messa in pericolo di alcuni principi generali del diritto come l’attenuazione della responsabilità dei minorenni e l’individualizzazione della pena.

### **3. Per concludere: una verifica tramite la ricerca empirica.**

Una piccola équipe ha realizzato recentemente una ricerca empirica sulle infrazioni di carattere violento commesse da minorenni nel dipartimento delle Yvelines (50) e trattate dalla giurisdizione di Versailles (51). Si sono raggruppate quattro grandi categorie di infrazioni: a) le violenze propriamente dette, verbali o fisiche (insulti, minacce, lesioni, risse); b) le infrazioni di tipo sessuale (esibizioni, aggressioni, stupri); c) i furti con violenza o estorsioni; d) le infrazioni nei confronti di persone depositarie dell’autorità pubblica (IPDAP) o di persone incaricate di pubblico servizio (MSP – *Mission de Service Public*). In totale, abbiamo esaminato 557

fascicoli trattati da questa giurisdizione nel 1993 (l’anno di partenza dell’archiviazione in loco) e nel 2005 (ultimo anno completo al momento della ricerca), prendendo in considerazione 750 autori e 765 vittime. Queste date inquadrano dunque il momento storico centrale del processo di criminalizzazione e di giudiziizzazione delle devianze e delle condotte delinquenziali dei giovani e ci hanno permesso di sostenere la nostra ipotesi. Osserviamo qualche risultato saliente.

Nel 2005 la giurisdizione ha trattato un numero doppio di casi rispetto al 1993 senza che ciò sia collegato all’evoluzione demografica del territorio in questione. Com’era prevedibile in rapporto ai mutamenti nazionali, questa inflazione giudiziaria poggia innanzi tutto sui fatti IPDAP-MSP, poi sulle violenze fisiche, sessuali e verbali e, da ultimo, in piccola percentuale, sui furti con violenza. Relativamente ai primi tre contenziosi, le principali evoluzioni sono le seguenti. Per i fatti IPDAP-MSP, il cambiamento essenziale riguarda il forte aumento del numero delle azioni giudiziarie intraprese nei confronti di eventi diligentemente segnalati dagli stabilimenti scolastici, le cui vittime sono insegnanti (o altro personale delle scuole), oltre che la comparsa di una tipologia di denunciante fino ad allora sconosciuta: gli educatori (in particolare quelli della Protezione Giudiziaria della Gioventù). In altri termini, ormai sporgono denuncia contro i giovani proprio coloro il cui mestiere è precisamente quello di farsi carico di adolescenti difficili. Nell’ambito delle violenze fisiche e verbali nei confronti di cittadini (e non più di rappresentanti delle istituzioni), la novità del 2005 è rappresentata dall’arrivo delle violenze intrafamiliari sulla scena giudiziaria ed è anche

questo che caratterizza l'evoluzione delle violenze sessuali. Si osserva pure, da un lato, una stretta correlazione tra queste violenze intrafamiliari nuovamente giudiziariate ed il leggero ringiovanimento della popolazione seguita (da 16 anni nel 1993 a 15 anni e 4 mesi nel 2005) e, dall'altro, il fatto che esse riguardano giovani abitanti di zone non particolarmente sfavorite e privi di precedenti giudiziari. Infine, nell'insieme, queste violenze, di qualunque tipo esse siano, risultano meno gravi nel 2005 che nel 1993.

Tali evoluzioni confermano l'analisi che si è in corso di sviluppare dall'inizio di questo testo e cioè che esse illustrano, in effetti, i processi di criminalizzazione, di rinvio e di giudiziariazione che hanno trasformato il rapporto della società francese con la sua gioventù negli anni '90. Questa ricerca mette tuttavia in evidenza un altro importante aspetto, meglio conosciuto, che anima il dibattito pubblico: il processo di ghettizzazione. Nella sua versione contemporaneamente politica e mediatica, la figura del delinquente giovanile degli inizi del XXI secolo è in effetti quella del "giovane delle *cités*" (52), cioè del giovane "proveniente dall'immigrazione" che abita negli enormi palazzi degradati che circondano le città. Se la generalizzazione di questa figura è naturalmente falsa, è però vero che la delinquenza giudiziaria concerne massicciamente questa popolazione giovanile dei quartieri popolari, in particolare relativamente a furti con violenza, fatti di IPDAP-MSP e all'uso e a (piccoli) traffici di cannabis (53). Su tale aspetto la ricerca fornisce risultati molto differenti fra loro. Si assiste in effetti ad una concentrazione di autori nei quartieri più poveri, ad un inasprimento manifesto

dei conflitti tra i giovani e le istituzioni, ad un invecchiamento relativo degli autori (almeno per i furti con violenza), ad un aggravamento della situazione socio-economica degli autori e delle loro famiglie, oltre che ad un appesantimento sia degli antecedenti giudiziari dei giovani perseguiti sia delle pene pronunciate nei loro confronti. Sotto ogni punto di vista, si è assistito nel corso degli anni '90 e 2000 all'incancrenirsi di questa "delinquenza dell'esclusione" (54) legata, da una parte, ad insuccessi scolastici precoci e massicci in tali quartieri (55) e, dall'altra parte, all'assenza di un avvenire in termini di integrazione socio-economica di questi giovani "sopranumerari" che vivono alla giornata, cioè che non trovano un posto stabile nella nuova organizzazione capitalista costruita negli anni '80 (56).

Per concludere, questa ricerca rinvia dunque l'immagine di una evoluzione generale caratterizzata da una forbice o da un tropismo crescente tra, da un lato, i processi globali di criminalizzazione e di giudiziariazione che colpiscono il territorio nazionale nel suo insieme e che concernono potenzialmente tutta la gioventù, e, dall'altro, un processo di ghettizzazione che rinchioda una piccola porzione della gioventù in una situazione di esclusione il cui alto livello di delinquenza giovanile è una delle conseguenze e che, improvvisamente, è diventata il fulcro dell'attività del sistema repressivo in alcuni territori.

E' dunque con l'aiuto di questi tre concetti generali (criminalizzazione, giudiziariazione e ghettizzazione) che proponiamo di leggere l'evoluzione della delinquenza dei giovani e del suo controllo sociale a partire dagli anni '70 del XX secolo.

## Notes.

(1) Vedasi per la situazione francese : a) Mucchielli L., *Violences et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*, Paris, La Découverte, 2ème ed., 2002; b) Bailleau F., “La justice pénale des mineurs en France ou l’émergence d’un nouveau modèle de gestion des illégalisme”, *Déviance et Société*, 26, n. 3, 2002, pp. 403-421.

Per la situazione belga si veda, ad esempio: a) Nagels C., *Jeunes et violence. Une rencontre programmée par la crise de solidarité. Analyse du discours de la Chambre des représentants de Belgique (1981-1999)*, Bruxelles, Bruylants, 2005; b) Nagels C., Rea A., *Jeunes à perpette. Génération à problèmes ou problèmes de générations?*, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2007.

Una comparazione più ampia a livello europeo, dal punto di vista delle evoluzioni della giustizia dei minori, è effettuata in: Bailleau F., Cartuyvels Y. (dir.), *La justice pénale des mineurs en Europe. Entre modèle Welfare et inflexions néo-libérales*, Paris, L’Harmattan, 2007.

(2) Si vedano le seguenti analisi classiche: Becker H., *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, Paris, Métailié, 1985 (1963); Cohen S., *Folks devils and moral panics. The creation of the Mods and Rockers*, Oxford, Basic Blackwell, 1972.

Si vedano anche le loro applicazioni ai fenomeni francesi contemporanei nell’ambito della delinquenza giovanile: Mucchielli L., “La violence des jeunes: peur collective et paniques morales au tournant du XXe et du XXIe siècle”, in Lévy R., Mucchielli L., Zauberman R., dir., *Crime et insécurité: un demi-siècle de bouleversements. Mélanges pour et avec Philippe Robert*, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 195-22.

(3) In Italia vengono denominate statistiche della delittuosità [nota del traduttore].

(4) Come, d’altronde, nell’ambito dei reati sessuali.

(5) Mucchielli L., “Une société plus violente? Analyse socio-historique des violences interpersonnelles en France, des années 1970 à nos jours”, in *Déviance et Société*, 2, 2008, pp. 115-146.

(6) In pratica, si tratterà frequentemente della delinquenza dei minori (i giovani di meno di 18 anni) nella misura in cui tutte le statistiche amministrative (di polizia e giudiziarie) si basano su questa categoria. Tuttavia, le riflessioni proposte in questa sede sono generalizzabili ai giovani maggiorenni, ci ritorneremo sopra.

(7) Aubusson de Cavarlay B., “La place des mineurs dans la délinquance enregistrée”, in *Les cahiers de la sécurité intérieure*, 29, 1997, pp. 17-38; Aubusson de Cavarlay B., “Statistiques sur la délinquance et la justice des mineurs: nouvelles données et vieux problèmes”, in Vanneste C. dir., *La statistique “nouvelle” des parquets de la jeunesse: regards croisés autour d’une première analyse*, Gent, Academia Press, pp. 109-130.

(8) L’annuario statistico della giustizia precisa che: “Per ciò che concerne i minori, il casellario giudiziale soffre di un difetto di esaustività: si può stimare che, a

seconda degli anni, tra il 60 ed il 70% delle decisioni sono trasmesse dalle giurisdizioni che le pronunciano e dunque iscritte nel casellario giudiziale” (*Annuaire statistique de la justice*, Paris, La Documentation française, 2007, p. 246).

(9) Una contravvenzione di 5° classe è una infrazione di tipo colposo che prevede, ai sensi dell’articolo 131-13 del codice penale francese, la pena principale dell’ammenda fino a 1500 Euro (ammontare che può salire fino a 3000 Euro nei casi di recidiva) ed è accompagnata, ai sensi dell’articolo 131-14, da una o più pene accessorie come, ad esempio, la sospensione o il ritiro della patente di guida, la confisca di un’arma, di un veicolo o di un altro oggetto che è servito per commettere l’infrazione o che ne rappresenta il prodotto, il ritiro della licenza di caccia, l’interdizione di emettere assegni. [Nota del traduttore].

(10) In effetti, se si possono esaminare attentamente delle pratiche sociali indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, non si può fare a meno di constatare che tali pratiche sono costruite da rappresentazioni sociali che, a loro volta, evolvono nel corso della storia. Indipendentemente dall’evoluzione della configurazione giuridica, una “bagarre” o una “violenza” nel 2010 non ha lo stesso significato sociale che aveva nel 1970. Questo per mettere in evidenza che, avendo a che fare con esseri umani, una misura statistica non può essere perfetta e che è conveniente non cedere mai alla convinzione scientifica della possibilità di una spiegazione scientifica completa e definitiva.

(11) Le Goaziou V., Mucchielli L., Nevanen S., *Les faits de violence et leurs auteurs mineurs traités par la justice dans la juridiction de Versailles (1993-2005)*, Rapport final de recherche, Guyancourt, CESDIP, 2009.

(12) La statistica di polizia viene pubblicata dal 1972, ma numerosi errori appaiono nei due primi volumi. Sulla scorta di: Robert Ph., Aubusson de Cavarlay B., Pottier M.-L. et Tournier P., *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leur mesure*, Paris, l’Harmattan, 1994, prendiamo dunque in considerazione le serie a partire dal 1974.

(13) Abbiamo raggruppato così due anni ai due estremi del periodo in modo da procedere con dei calcoli su numeri assoluti logicamente concatenati.

(14) E’ uno degli elementi presenti nei certificati medici relativi alle vittime.

(15) A seguito di sperimentazioni condotte in numerosi tribunali e talvolta ufficializzati tramite circolari (*cfr. infra*), la legge del 4 gennaio 1993 ha creato la misura della mediazione penale secondo un principio di “riparazione”. Quella del 23 giugno 1999 ha istituito le misure del “non luogo a procedere sotto condizione” (ufficializzando contemporaneamente la misura più importante sul piano quantitativo, “il richiamo alla legge”) e della “composizione penale” (il cui ambito di applicazione sarà esteso ai minori di meno di 13 anni dalla legge 5 marzo 2007). Il decreto del 29 gennaio 2001 definisce le nuove figure professionali dei “delegati” e dei “mediatori” del procuratore incaricati dell’applicazione di queste misure alternative. Per

quanto concerne la procedura e le procedure accelerate, la legge dell'8 febbraio 1995 ha creato la Convocazione da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria che accelera la presentazione del minore davanti al giudice, quella del 9 marzo 2004 prevede una procedura di "giudizio in tempi ravvicinati" e quella del 5 marzo 2007 ha esteso ai minorenni l'applicazione della procedura di comparizione immediata. Su queste evoluzioni e sulle prime valutazioni del loro funzionamento esistono ormai una serie di ricerche: a) Danet J., Grunvald S., *La composition pénale. Une première évaluation*, Paris, l'Harmattan, 2005; b) Milburn Ph., *La réparation pénale à l'égard des mineurs*, Paris, Presses Universitaires de France, 2005; c) Aubert L., *La troisième voie : la justice pénale face à ses dilemmes*, Thèse de Doctorat de sociologie de l'Université Bordeaux 2, 2007; d) Aubert L., "L'activité des délégués du Procureur en France : de l'intention à la réalité des pratiques", *Déviante et société*, 32 (4), 2008, pp. 473-494; e) Bastard B. Mouhanna C., *Une justice dans l'urgence. Le traitement en temps réel des affaires pénales*, Paris, Presses Universitaires de France, 2007.

(16) Per queste ragioni si può parlare sia di alternative alle sentenze di non luogo a procedere che di alternative all'azione giudiziaria.

(17) Ricordiamo che l'idea stessa di "misura esatta" si rifà ad uno scientismo superato. Tutte le misure statistiche hanno dei limiti che derivano dalle modalità stesse tramite le quali sono costruite. In particolare, le indagini sulla delinquenza auto-riportata hanno dei limiti che derivano particolarmente dal fatto che, essendo condotte negli istituti scolastici, esse escludono *de facto* i giovani descolarizzati i quali sono proprio i più coinvolti nella delinquenza (Junger-Tas J., Marshall I., "The self-reported methodology in crime research", in *Crime and Justice. An annual review of Research*, vol. 25, 1999, pp. 291-367; Aebi F., Jaquier V., "Les sondages de délinquance auto-reportée : origines, fiabilité et validité", *Déviante et société*, 32 (2), 2008, pp. 205-227).

(18) Le Blanc M., "La délinquance à l'adolescence : de la délinquance cachée à la délinquance apparente", in *Annales de Vaucresson*, 14, 1977, pag. 23.

Ciò non significa assolutamente che occorra disinteressarsene poiché, per una minoranza di tali adolescenti, queste trasgressioni e condotte a rischio non saranno soltanto delle pratiche passeggere che accompagnano il percorso di maturazione, ma piuttosto rappresenteranno il punto di partenza per attività delinquenziali che diverranno più gravi e di routine.

(19) *Ibidem*, pag. 39.

(20) Choquet M., Ledoux S., *Adolescents : une enquête nationale*, Paris, Éditions de l'Inserm, 1994.

(21) Janvrin M.-P., Arènes J., Guilbert P., "Violence, suicide et conduites d'essai", in Arènes J., Janvrin M.-P., Baudier F., *Baromètre Santé Jeunes 97/98*, Paris, CFES, 1998, pp. 219-244.

(22) Lagrange H., "Echanges de coups, prises de risque, rapports sexuels forcés", in Guilbert P., Gautier

A., Baudier F., Trugeon A., *Baromètre Santé 2000*, vol. 2, Paris, INPES, 2004, pag. 193.

(23) Léon C., Lamboy B., "Les actes de violence physique", in Guilbert P., Gautier A. (dir.), *Baromètre santé 2005. Premiers résultats*, Paris, INPES, 2006, pag. 81.

(24) Mentre il numero dichiarato di violenze subite dalle stesse persone, al contrario, è aumentato.

(25) HBSC = Health Behaviour in School-aged Children. Questo studio è realizzato ogni quattro anni in 32 paesi occidentali, per la maggior parte europei, sotto l'egida dell'OMS ([www.hbsc.org](http://www.hbsc.org)).

(26) Roché S., *La délinquance des jeunes. Les 11-19 ans racontent leurs délits*, Paris, Seuil, 2001.

(27) Roché S., Astor S., Bianchini C., *La délinquance auto-déclarée de jeunes judiciairisés et d'un échantillon représentatif des 13-19 ans*, Grenoble, Pacte-Cerat, 2004, pag. 11.

(28) Il CFR-ES (Centre de Formation et de Recherche de l'Éducation Surveillée - Centro di Formazione e di Ricerca sull'Educazione Sorvegliata) è un servizio aperto dal Ministero della Giustizia nel 1958 ed è dedicato alla formazione degli educatori, ma anche alla ricerca sulla delinquenza giovanile e sui metodi educativi. Esso ha allora la sede a Vaucresson nella regione parigina.

(29) Michard H., *La délinquance des jeunes en France*, La Documentation Française, Paris, 1973, pag. 8.

(30) "Il Parlamento ha deciso di assegnare una qualifica giuridica specifica, anche quando ne derivano solamente danni di lieve entità, al fatto di tracciare iscrizioni, segni o disegni sulle facciate, sui veicoli, nelle vie pubbliche o sull'arredo urbano" (circolare del 13 maggio 1993).

(31) Danet J., *Justice pénale: le tournant*, Paris, Fayard, 2006, pp. 20-54; Danet J., "Cinq ans de frénésie pénale", in Mucchielli L. (dir.), *La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et nouveau contrôle social*, Paris, La Découverte, 2008, pp. 19-29; Bailleau F., "France : une position de rupture. Les réformes successives de l'Ordonnance du 2 février 1945", in Bailleau F., Cartuyvels Y. (dir.), *La justice pénale des mineurs en Europe. Entre modèle Welfare et inflexions néo-libérales*, Paris, l'Harmattan, 2007, pp. 99-119; Bailleau F., "L'exceptionnalité française. Les raisons et les conditions de la disparition programmée de l'Ordonnance pénale du 2 février 1945", in *Droit et société*, 69, 2008, pp. 1-36; Mucchielli L., "Les juges ont-ils « démissionné » ? Repères statistiques sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs", in *Melampoulos. Revue de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille*, 10, 2007, pp. 67-76; Lazerges C., "Un populisme pénal contre la protection des mineurs", in Mucchielli L. (dir.), *La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et nouveau contrôle social*, Paris, La Découverte, 2008, pp. 30-40.

(32) Come lo preconizza il rapporto pubblico rimesso al ministro della giustizia in dicembre 2008 (Varinard A. (dir.), *Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales. 70 propositions pour adapter la Justice pénale des mineurs*, Rapport remis à

Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, 3 décembre 2008).

(33) Vedasi in particolare: Bailleau F., “France : une position de rupture. Les réformes successives de l’Ordonnance du 2 février 1945”, in Bailleau F., Cartuyvels Y. (dir.), *La justice pénale des mineurs en Europe. Entre modèle Welfare et inflexions néolibérales*, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 99-119; Bailleau F., “L’exceptionnalité française. Les raisons et les conditions de la disparition programmée de l’Ordonnance pénale du 2 février 1945”, in *Droit et société*, 69, 2008, pp. 1-36; Lazerges C., “Un populisme pénal contre la protection des mineurs”, in Mucchielli L. (dir.), *La frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social*, Paris, La Découverte, 2008, pp. 30-40; Milburn Ph., *Quelle justice pour les mineurs ? Entre enfance menacée et adolescence menaçante*, Toulouse, Erès, 2009; Mucchielli, 2005; Salas D., *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Paris, Hachette, 2005.

(34) Brunet B., “Le traitement en temps réel : la justice confrontée à l’urgence comme moyen habituel de résolution de la crise sociale”, in *Droit et société*, 38, 1998, pp. 91-107; Bastard B., Mouhanna C., *Une justice dans l’urgence. Le traitement en temps réel des affaires pénales*, Paris, Presses Universitaires de France, 2007.

(35) Gendarmeria in seno alla quale sono creati dei nuovi reparti di prevenzione della delinquenza giovanile (BPDJ – Brigade Prévention de la Délinquance Juvenile). Desta stupore il fatto che essi intervengano nel momento in cui la polizia rifiuta di ampliare la competenza dei suoi “reparti per i minori” (“brigades des mineurs”) ai minorenni autori di reati e non ai soli minorenni vittime (Aubusson de Cavarlay B., “France 1998 : la justice des mineurs bousculée”, in *Criminologie*, 32, 2, 1999, pp. 93-94).

(36) Questi testi sono archiviati sul sito Internet: <http://mentor.adc.education.fr/>

(37) Carra C., Faggianelli D. (éd.), *Ecole et violences, Problèmes politiques et sociaux*, n°923, 2006, pag. 113.

(38) Le classi relais sono un dispositivo di accoglienza degli studenti della scuola media inferiore a rischio di marginalizzazione scolastica e sociale. Ulteriori approfondimenti sono disponibili alla pagina Web: <http://cpe.paris.iufm.fr/spip.php?article356> [nota del traduttore].

(39) Geay B., “Du « cancre » au « sauvegeon ». Les conditions institutionnelles de diffusion des politiques d’« insertion » et de « tolérance zéro »”, in *Actes de la recherche en sciences sociales*, 149, 2003, pp. 21-31; Esterle-Hedibel M., “La déscolarisation, une nouvelle forme de déviance juvénile ?”, in *Questions pénales*, 17 (4), 2004, pp. 1-4; Douat E., “La construction de l’absentéisme scolaire comme problème de sécurité intérieure dans la France des années 1990-2000”, in *Déviance et société*, 31 (2), 2007, pp. 149-171.

(40) Zauberman R., “Renvoyants et renvoyés”, in *Déviance et société*, 6 (1), 1982, pag. 24.

(41) *Ibidem*, pp. 32-40.

(42) Mucchielli L., “Une société plus violente ? Analyse socio-historique des violences

interpersonnelles en France, des années 1970 à nos jours”, in *Déviance et société*, 2, 2008, pp. 115-146.

(43) Il deposito di una “main courante” è un modo pratico per datare eventi di una certa gravità (ad esempio: constatazione dell’allontanamento del congiunto dal domicilio, non presentazione del figlio conformemente alle regole fissate in una decisione di giustizia, schiamazzi del vicinato) che da soli non hanno le caratteristiche per configurare la commissione di una infrazione da denunciare. Il deposito di una “main courante” è una semplice dichiarazione di un cittadino che può essere effettuata presso un commissariato di polizia o una stazione di gendarmeria. E’ opportuno specificare anche che la “main courante” è semplicemente la relazione relativa alle dichiarazioni di una persona, non è un atto di indagine e non costituisce una prova. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Web: <http://vosdroits.service-public.fr/F11182.xhtml> [nota del traduttore].

(44) Robert Ph., Aubusson de Cavarlay B., Pottier M.-L., Tournier P., *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leur mesure*, Paris, L’Harmattan, 1994, pag. 34.

(45) Gebler L., Guitz I., *Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs*, Paris, Actualités Sociales Hebdomadaires, Supplément au n°2325, 2003.

(46) Aubusson de Cavarlay B., “France 1998 : la justice des mineurs bousculée”, in *Criminologie*, 32, 2, 1999, pag. 86.

(47) Sulla storia delle sommosse contemporanee in Francia vedasi: Bachmann C., Leguennec N., *Violences urbaines. Ascension et chute des classes moyennes à travers cinquante ans de politique de la ville*, Paris, Albin Michel, 1996; Mucchielli L., Le Goaziou V. (dir.), *Quand les banlieues brûlent. Retour sur les émeutes de novembre 2005*, Paris, La Découverte, 2007, 2ème éd.

(48) Mucchielli L., *Violences et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*, Paris, La Découverte, 2002, 2ème éd; Bonelli L., *La France a peur. Une histoire sociale de l’insécurité*, Paris, La Découverte, 2008.

(49) Danet J., “Cinq ans de frénésie pénale”, in Mucchielli L. (dir.), *La frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social*, Paris, La Découverte, 2008, pp. 19-29.

(50) Questo dipartimento presenta al suo interno tutte le tipologie di ambiti sociali e di abitazioni che compongono la Francia contemporanea, dai quartieri operai con alloggi sociali classificati come “zone urbane sensibili” fino alle zone più fortunate, passando per le classi medie che investono sempre più in contesti residenziali monofamiliari in ambito periurbano e per qualche zona agricola alle frontiere sud del dipartimento verso la Piccardia e l’Alta Normandia.

(51) Le Goaziou V., Mucchielli L., Nevanen S., *Les faits de violence et leurs auteurs mineurs traités par la justice dans la juridiction de Versailles (1993-2005)*, Rapport final de recherche, Guyancourt, CESDIP, 2009. Questa ricerca ha ottenuto un sostegno finanziario dalla Direzione della Protezione Giudiziaria

della Gioventù (*Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse*) del Ministero della Giustizia, dell'Agazia per la Coesione Sociale e le pari Opportunità (ACSE – *Agence pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances*) e del Servizio di ricerca Diritto e Giustizia (*Mission de recherche Droit et Justice*).

(52) La parola *cit * non deve essere tradotta in italiano in modo generico come "citt " dato che questo termine, con riferimento alla realt  francese, assume una connotazione negativa riferendosi a quelle zone di un agglomerato urbano caratterizzate da *social problems* (disagio e marginalit , povert , sovraffollamento, alta percentuale di popolazioni di origine straniera, elevato tasso di disoccupazione e problematiche di tipo sociosanitario) [nota del traduttore].

(53) Lagrange H., *De l'affrontement   l'esquive. Violences, d linquances et usages de drogues*, Paris, Syros, 2001.

(54) Salas D., "La d linquance d'exclusion", in *Les cahiers de la s curit  int rieure*, 29, 1997, pp. 61-76.

(55) Lagrange H., "D viance et r ussite scolaire   l'adolescence", in *Recherches et pr visions*, 88, 2007, pp. 53-70.

(56) Dubet F., *La gal re, jeunes en survie*, Paris, Fayard, 1987; Castel R., *Les m tamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*, Paris, Fayard, 1995; Mauger G., *La sociologie de la d linquance juv nile*, Paris, La D couverte, 2009.

### Riferimenti bibliografici.

- Aebi F., Jaquier V., "Les sondages de d linquance auto-report e : origines, fiabilit  et validit ", *D viance et soci t *, 32 (2), 2008, pp. 205-227.
- Aubert L., *La troisi me voie : la justice p nale face   ses dilemmes*, Th se de Doctorat de sociologie de l'Universit  Bordeaux 2, 2007.
- Aubert L., "L'activit  des d l gu s du Procureur en France : de l'intention   la r alit  des pratiques", *D viance et soci t *, 32 (4), 2008, pp. 473-494.
- Aubusson de Cavarlay B., "La place des mineurs dans la d linquance enregistr e", in *Les cahiers de la s curit  int rieure*, 29, 1997, pp. 17-38.
- Aubusson de Cavarlay B., "France 1998 : la justice des mineurs bouscul e", in *Criminologie*, 32, 2, 1999, pp. 83-99.
- Aubusson de Cavarlay B., "Statistiques sur la d linquance et la justice des mineurs : nouvelles donn es et vieux probl mes", in Vanneste C. (dir.), *La statistique « nouvelle » des parquets de la jeunesse : regards crois s*

*autour d'une premi re analyse*, Gent, Academia Press, 2009, pp. 109-130.

- Bachmann C., Leguennec N., *Violences urbaines. Ascension et chute des classes moyennes   travers cinquante ans de politique de la ville*, Paris, Albin Michel, 1996.
- Bailleau F., "La justice p nale des mineurs en France ou l' mergence d'un nouveau mod le de gestion des ill galismes", in *D viance et soci t *, 26 (3), 2002, pp. 403-421.
- Bailleau F., "France : une position de rupture. Les r formes successives de l'Ordonnance du 2 f vrier 1945", in Bailleau F., Cartuyvels Y. (dir.), *La justice p nale des mineurs en Europe. Entre mod le Welfare et inflexions n o-lib rales*, Paris, L'Harmattan, 2007, pp. 99-119.
- Bailleau F., "L'exceptionnalit  fran aise. Les raisons et les conditions de la disparition programm e de l'Ordonnance p nale du 2 f vrier 1945", in *Droit et soci t *, 69, 2008, pp. 1-36.
- Bailleau F., Cartuyvels Y. (dir.), *La justice p nale des mineurs en Europe. Entre mod le Welfare et inflexions n o-lib rales*, Paris, L'Harmattan, 2007.
- Bastard B., Mouhanna C., *Une justice dans l'urgence. Le traitement en temps r el des affaires p nales*, Paris, Presses Universitaires de France, 2007.
- Becker H., *Outsiders.  tudes de sociologie de la d viance*, Paris, M taill , 1985 (1963).
- Bonelli L., *La France a peur. Une histoire sociale de l'ins curit *, Paris, La D couverte, 2008.
- Brunet B., "Le traitement en temps r el : la justice confront e   l'urgence comme moyen habituel de r solution de la crise sociale", in *Droit et soci t *, 38, 1998, pp. 91-107.
- Carra C., Faggianelli D. ( d.), *Ecole et violences*, Probl mes politiques et sociaux, n 923, 2006.
- Castel R., *Les m tamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*, Paris, Fayard, 1995.
- Choquet M., Ledoux S., *Adolescents : une enqu te nationale*, Paris,  ditions de l'Inserm, 1994.
- Cohen S., *Folks devils and moral panics. The creation of the Mods and Rockers*, Oxford, Basic Blackwell, 1972.

- Danet J., *Justice pénale: le tournant*, Paris, Fayard, 2006.
- Danet J., “Cinq ans de frénésie pénale”, in Mucchielli L. (dir.), *La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et nouveau contrôle social*, Paris, La Découverte, 2008, pp. 19-29.
- Danet J., Grunvald S., *La composition pénale. Une première évaluation*, Paris, l'Harmattan, 2005.
- Douat E., “La construction de l'absentéisme scolaire comme problème de sécurité intérieure dans la France des années 1990-2000”, in *Déviance et société*, 31 (2), 2007, pp. 149-171.
- Dubet F., *La galère, jeunes en survie*, Paris, Fayard, 1987.
- Esterle-Hedibel M., “La déscolarisation, une nouvelle forme de déviance juvénile ?”, in *Questions pénales*, 17 (4), 2004, pp. 1-4.
- Geay B., “Du « cancre » au « sauvageon ». Les conditions institutionnelles de diffusion des politiques d'« insertion » et de « tolérance zéro »”, in *Actes de la recherche en sciences sociales*, 149, 2003, pp. 21-31.
- Gebler L., Guitz I., *Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs*, Paris, Actualités Sociales Hebdomadaires, Supplément au n° 2325, 2003.
- Janvrin M.-P., Arènes J., Guilbert P., “Violence, suicide et conduites d'essai”, in Arènes J., Janvrin M.-P., Baudier F., *Baromètre Santé Jeunes 97/98*, Paris, CFES, 1998, pp. 219-244.
- Junger-Tas J., Marshall I., “The self-reported methodology in crime research”, in *Crime and Justice. An annual review of Research*, vol. 25, 1999, pp. 291-367.
- Lagrange H., *De l'affrontement à l'esquive. Violences, délinquances et usages de drogues*, Paris, Syros, 2001.
- Lagrange H., “Echanges de coups, prises de risque, rapports sexuels forcés”, in Guilbert P., Gautier A., Baudier F., Trugeon A., *Baromètre Santé 2000*, vol. 2, Paris, INPES, 2004, pp. 189-204.
- Lagrange H., “Déviance et réussite scolaire à l'adolescence”, in *Recherches et prévisions*, 88, 2007, pp. 53-70.
- Lazerges C., “Un populisme pénal contre la protection des mineurs”, in Mucchielli L. (dir.), *La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et nouveau contrôle social*, Paris, La Découverte, 2008, pp. 30-40.
- Le Blanc M., “La délinquance à l'adolescence : de la délinquance cachée à la délinquance apparente”, in *Annales de Vaucresson*, 14, 1977, pp. 15-50.
- Le Blanc M., “Évolution de la délinquance cachée et officielle des adolescents québécois de 1930 à 2000”, in Le Blanc M., Ouimet M., Szabo D., dir., *Traité de criminologie empirique*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2003, pp. 39-72.
- Le Goaziou V., Mucchielli L., Nevanen S., *Les faits de violence et leurs auteurs mineurs traités par la justice dans la juridiction de Versailles (1993-2005)*, Rapport final de recherche, Guyancourt, CESDIP, 2009.
- Léon C., Lamboy B., “Les actes de violence physique”, in Guilbert P., Gautier A. (dir.), *Baromètre santé 2005. Premiers résultats*, Paris, INPES, 2006, pp. 77-84.
- Mauger G., *La sociologie de la délinquance juvénile*, Paris, La Découverte, 2009.
- Michard H., *La délinquance des jeunes en France*, La Documentation Française, Paris, 1973.
- Milburn Ph., *La réparation pénale à l'égard des mineurs*, Paris, Presses Universitaires de France, 2005.
- Milburn Ph., *Quelle justice pour les mineurs ? Entre enfance menacée et adolescence menaçante*, Toulouse, Erès, 2009.
- Mucchielli L., *Violences et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*, Paris, La Découverte, 2002, 2ème éd.
- Mucchielli L., “Les « centres éducatifs fermés » : rupture ou continuité dans le traitement des mineurs délinquants ?”, in *Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière »*. *Le temps de l'histoire*, 7, 2005, pp. 113-146.
- Mucchielli L., “« La violence des jeunes » : peur collective et paniques morales au tournant du XXe et du XXIe siècles”, in Lévy R., Mucchielli L., Zauberman R. (dir.), *Crime et insécurité : un demi-siècle de bouleversements. Mélanges pour et avec Philippe Robert*, Paris, L'Harmattan, 2006, pp. 195-223.
- Mucchielli L., “Les juges ont-ils « démissionné » ? Repères statistiques sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs”, in *Melampoulos. Revue de*

*l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille*, 10, 2007, pp. 67-76.

- Mucchielli L., “Une société plus violente ? Analyse socio-historique des violences interpersonnelles en France, des années 1970 à nos jours”, in *Déviance et société*, 2, 2008, pp. 115-146.
- Mucchielli L., Le Goaziou V. (dir.), *Quand les banlieues brûlent. Retour sur les émeutes de novembre 2005*, Paris, La Découverte, 2007, 2ème éd.
- Nagels C., Jeunes et violence. Une rencontre programmée par la crise de solidarité. Analyse du discours de la Chambre des représentants de Belgique (1981-1999), Bruxelles, Bruylants, 2005.
- Nagels C., Rea A., *Jeunes à perpette. Génération à problèmes ou problème de générations ?*, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2007.
- Navarro F., Godeau E., Vignes C., 2008, “Violences”, in Godeau E., Arnaud C., Navarro F. (dir.), *La santé des élèves de 11 à 15 ans en France, 2006*, Paris, INPES, 2008, pp. 173-189.
- Robert Ph., Aubusson de Cavarlay B., Pottier M.-L., Tournier P., *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leur mesure*, Paris, l'Harmattan, 1994.
- Roché S., *La délinquance des jeunes. Les 11-19 ans racontent leurs délits*, Paris, Seuil, 2001.
- Roché S., Astor S., Bianchini C., *La délinquance auto-déclarée de jeunes judiciairisés et d'un échantillon représentatif des 13-19 ans*, Grenoble, Pacte-Cerat, 2004.
- Salas D., “La délinquance d'exclusion”, in *Les cahiers de la sécurité intérieure*, 29, 1997, pp. 61-76.
- Salas D., *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Paris, Hachette, 2005.
- Varinard A. (dir.), *Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales. 70 propositions pour adapter la Justice pénale des mineurs*, Rapport remis à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, 3 décembre 2008.
- Zauberman R., “Renvoyants et renvoyés”, in *Déviance et société*, 6 (1), 1982, pp. 23-52.